



NEWS

# Euroconference

Edizione di lunedì 25 Marzo 2024

## CASI OPERATIVI

**L'acquisto di un'area fabbricabile impone la dichiarazione Imu, salvo il caso di adeguamento ai valori deliberati**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

**Il nuovo prospetto dei familiari a carico nel modello 730/2024**

di Laura Mazzola

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Debutto delle criptoattività nel quadro RT**

di Ennio Vial

## AGEVOLAZIONI

**La giurisprudenza torna a pronunciarsi in materia di credito per ricerca e sviluppo**

di Francesca Benini

## LA LENTE SULLA RIFORMA

**Le strategie processuali del ricorrente alla prova della sentenza in forma semplificata**

di Silvio Rivetti



## CASI OPERATIVI

### **L'acquisto di un'area fabbricabile impone la dichiarazione Imu, salvo il caso di adeguamento ai valori deliberati**

di Euroconference Centro Studi Tributari

#### **GUIDA ALLA RIFORMA FISCALE**

Servizio editoriale mensile di aggiornamento e approfondimento sulle novità più rilevanti

[scopri l'offerta valida fino al 31 marzo! >](#)



Alfa Srl ha acquistato in data 12 giugno 2022 un terreno che lo strumento urbanistico del Comune stabilisce quale edificabile. Il prezzo di acquisto è pari a 250.000 euro.

Il contribuente ha scelto di pagare l'Imu sulla base del valore deliberato dal Comune, che risultava per il 2022 pari a 300.000 euro.

Deve essere presentata la dichiarazione per l'acquisto del terreno?

[\*\*LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...\*\*](#)



**FiscoPratico**



## GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

### ***Il nuovo prospetto dei familiari a carico nel modello 730/2024***

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Il **nuovo prospetto relativo ai familiari a carico nel modello 730/2024** risulta notevolmente semplificato.

Tale semplificazione è la conseguenza diretta dell'introduzione dell'**assegno unico e universale**, di cui al D.Lgs. 230/2021, quale **sostegno economico attribuito ai nuclei familiari** in cui ricorrono le seguenti condizioni:

- per **ogni figlio minorenne a carico** e, per i **nuovi nati**, a decorre **dal settimo mese di gravidanza**;
- per **ciascun figlio maggiorenne a carico**, fino al compimento dei **21 anni**;
- per **ogni figlio con disabilità a carico**, **senza limiti di età**.

Il nuovo prospetto prevede, quindi, **due colonne in meno**.

In particolare, **sono state eliminate**:

- la colonna 6, denominata “**minore di 3 anni (gennaio/febbraio)**”, che nel modello 730/2023 doveva essere compilata **per ogni figlio che**, nei mesi di gennaio e/o febbraio 2022 (prima dell'introduzione dell'assegno unico e universale), ha avuto **un'età inferiore a tre anni**;
- la colonna 9, dedicata ai mesi di **gennaio e febbraio**, che nel modello 730/2023 doveva essere compilata per ogni figlio che, nei mesi di gennaio e/o febbraio 2022 (prima dell'introduzione dell'assegno unico e universale) è stato a carico del genitore, indipendentemente dall'età anagrafica.

Inoltre, è stata **eliminata anche la casella**, denominata “**Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli**”, relativa all'ulteriore detrazione che era riconosciuta alle famiglie numerose.

Ai fini della compilazione si rileva che **il codice fiscale dei figli deve essere indicato anche se non si fruisce delle relative detrazioni**.



Si vedano di seguito alcuni **eempi di compilazione**.

Si ipotizzi un contribuente con un **figlio a carico al 50% nato a novembre 2001**. Tale figlio ha avuto più di 21 anni per tutto l'anno 2023.

Il prospetto deve riportare:

- il flag in **colonna 1**, in quanto si tratta del primo figlio a carico;
- il **codice fiscale** in colonna 4;
- il numero 12 in colonna 5, in quanto i mesi a carico **sono per l'appunto 12**;
- il numero 50 in colonna 7, quale **percentuale di detrazione**;
- il numero 12 in colonna 10, in quanto il figlio **ha avuto più di 21 anni per tutto l'anno 2023** (12 mesi).

2	PRIMO FIGLIO	3D	XXXXXX00X00X000X	12	7 50	8	10 12
---	--------------	----	------------------	----	------	---	-------

Si ipotizzi una contribuente con un **figlio a carico al 100% nato ad agosto 2002**. Tale figlio ha avuto più di 21 anni per **cinque mesi nell'anno 2023**.

Il prospetto deve riportare:

- il flag in colonna 1, in quanto si tratta del **primo figlio a carico**;
- il codice fiscale in **colonna 4**;
- il numero 12 in colonna 5, in quanto i **mesi a carico sono per l'appunto 12**;
- il numero 100 in colonna 7, quale **percentuale di detrazione**;
- il numero 5 in colonna 10, in quanto il figlio ha avuto **più di 21 anni per cinque mesi nell'anno 2023** (da agosto a dicembre).

2	PRIMO FIGLIO	3D	XXXXXX00X00X000X	12	7 100	8	10 5
---	--------------	----	------------------	----	-------	---	------

Infine, si ipotizzi una contribuente con un **figlio a carico al 50% nato a marzo 2023**. Per tale figlio **non si fruiscono delle detrazioni per familiari a carico**.

Il prospetto deve riportare:

- il *flag* in colonna 1, in quanto si tratta del **primo figlio a carico**;
- il codice fiscale in **colonna 4**;



- il numero 10 in colonna 5, in quanto i **mesi a carico sono per l'appunto 10** (da marzo a dicembre);
- il numero 50 in colonna 7, quale **percentuale di detrazione**.

2	PRIMO FIGLIO	3D	XXXXXX00X00X000X	10	7	50	8	10
---	--------------	----	------------------	----	---	----	---	----



## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Debutto delle criptoattività nel quadro RT**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

### Tassazione e monitoraggio delle criptovalute

Scopri di più

Nel quadro RT del **Modello Redditi Persone fisiche 2024 per il 2023** fanno il loro debutto le **plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto attività**. Invero, parlare di debutto appare improprio, atteso che nella visione dell’Agenzia delle entrate le cripto attività **generavano plusvalenze** che dovevano essere dichiarate **nel quadro RT**, ma **non esisteva un quadro appositamente dedicato ad esse**.

A partire dal 2023, infatti, la nuova lettera c sexies del comma 1, dell'[articolo 67, Tuir](#), accoglie la **nuova casistica di reddito** derivate dalla cessione o dall’impiego delle critpoattività. La norma comprende non solo le valute virtuali, ma anche le **altre fattispecie** come, ad esempio, **gli nft arte e gli utility token**.

La [circolare n. 30/E/2023](#) ha, tuttavia, chiarito che, “*stante la natura residuale dei redditi di cui lettera c-sexies), si ritiene che la cessione di NFT rappresentanti opere di ingegno da parte dell'autore non determina un reddito diverso ai sensi della citata lettera c-sexies), qualora non costituisce un reddito conseguito nell'esercizio di impresa commerciale, costituisce un reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir, nel caso in cui sia l'attività sia oggetto dell'esercizio di arti o professioni, ovvero ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del medesimo testo unico nel caso in cui l'attività non sia esercitata abitualmente*”.

Le plusvalenze che rientrano nella lettera c-sexies devono essere **dichiarate nella sezione II-B**.



<b>SEZIONE II-B</b> Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività	<b>RT31</b> Totale dei corrispettivi		,00
	<b>RT32</b> Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato <sup>1</sup> )	<sup>2</sup>	,00
	<b>RT33</b> Plusvalenze (RT31 – RT32 col. 2) (ovvero Minusvalenze <sup>1</sup> , <sup>2</sup> ,00)	<sup>2</sup>	,00
	<b>RT34</b> Eccedenza minusvalenze anni precedenti		,00
	<b>RT35</b> Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti <sup>1</sup> , <sup>2</sup> ,00)	<sup>2</sup>	,00
	<b>RT36</b> Differenza (RT33 col.2 – RT34 – RT35 col. 2)		,00
	<b>RT37</b> Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT36)		,00
	<b>RT38</b> Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata		,00
	<b>RT39</b> IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA		,00

Nel rigo RT31 deve essere indicato il **totale dei corrispettivi percepiti**, ovvero il valore normale (in caso di permuta) realizzati mediante **rimborso o cessione a titolo oneroso**, permuta o detenzione **di cripto-attività**, comunque denominate.

La casella di colonna 1 del rigo RT32 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'**opzione per la rideterminazione del valore di ciascuna cripto-attività** posseduta alla data dell'1.1.2023, ai sensi dell'[articolo 1, commi da 133 a 135, L. 197/2022](#).

Nel rigo RT32, colonna 2, occorre indicare l'importo complessivo del **costo o del valore di acquisto delle cripto-attività**, ovvero del costo rideterminato.

La differenza, se positiva e non inferiore a 2.000 euro, va iscritta nel **rito RT33 colonna 2**. Se emerge una minusvalenza, la stessa trova collocazione nella colonna 1 e sarà **riportabile nei 4 esercizi successivi**; tuttavia, **non sarà possibile compensarla con le plusvalenze degli altri quadri**.

Il rigo RT34 (eccedenza degli anni precedenti) ed il rigo RT35 colonna 1 (eccedenze certificate dagli intermediari relative ad anni precedenti) **non possono essere compilati**, in quanto nel 2022 il **presente regime fiscale non era in vigore**.

Nel rigo RT38 si calcola **l'imposta sostitutiva del 26%**.

Il rigo RT38 (Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata) **non può ovviamente essere compilato**.

Segnaliamo, infine, che nella sezione V vengono **monitorate le minusvalenze non compensate negli anni** relative alle varie sezioni del **quadro RT**.



SEZIONE V Minusvalenze non compensate nell'anno	Eccedenza relativa al 2019					Eccedenza relativa al 2020					Eccedenza relativa al 2021					Eccedenza relativa al 2022					Eccedenza relativa al 2023									
	RT92 SEZ. I		1		,00		RT93 SEZ. II-A		2		,00		RT94 SEZ. II-B		3		,00		RT95 SEZ. III		4		,00		RT96 SEZ. IV		5		,00	

La sezione II-B viene monitorata **nel rigo RT94**. Ovviamente le minusvalenze relative alle annualità antecedenti non possono essere monitorate, atteso che si tratta di un **regime fiscale che ha fatto il suo debutto nel 2023**.



## AGEVOLAZIONI

# **La giurisprudenza torna a pronunciarsi in materia di credito per ricerca e sviluppo**

di Francesca Benini

Seminario di specializzazione

## **Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta**

Scopri di più

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, con la **sentenza n. 241/05/2024** depositata in data 5.3.2024, si è pronunciata in merito alla **legittimità di un atto**, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato l'inesistenza di un **credito per ricerca e sviluppo ex articolo 3, D.L. 145/2013**.

In particolare, il caso affrontato dalla Corte di Giustizia si riferiva a un credito che una società aveva maturato a seguito dello **sviluppo di una piattaforma innovativa e prototipale**, finalizzata a consentire la gestione unitaria delle **diverse fasi dell'attività imprenditoriale**, mediante l'integrazione dei software ERP (software per la gestione operativa dell'azienda) e CRM (*Customer Relationship Management*).

L'Agenzia delle entrate aveva **contestato la legittimità di tale credito** per il principale e fondamentale motivo che l'attività di sviluppo del citato software **sarebbe stata priva degli elementi di novità** e di creazione che avrebbero consentito alla società di **superare ostacoli o incertezze** in campo scientifico/tecnologico e di generare un avanzamento delle **conoscenze generali nel settore**.

La suddetta contestazione, tuttavia, si fondava su una **lettura parziale della documentazione** prodotta dalla società in sede di contraddittorio con l'Agenzia delle entrate. Quest'ultima, infatti, non aveva condotto alcuna approfondita analisi concreta circa la **natura del sistema sviluppato dalla società**.

Il contribuente, invece, da parte sua, nel corso del procedimento, aveva prodotto una perizia asseverata, nella quale era stato espressamente affermato che **l'attività di ricerca e sviluppo del software** realizzata dal contribuente presentava le **caratteristiche individuate dalla disciplina** per beneficiare del credito ex [articolo 3, D.L. 145/2013](#).

In particolare, nella citata perizia, era stato chiarito che **il software oggetto di esame rientrava perfettamente nella definizione di ricerca e sviluppo** prevista dal Manuale di Frascati, secondo cui “*l'attività di R&S nell'ambito del progetto deve portare a risultati nuovi per le imprese e non già*



*utilizzati in questo settore”.*

La Corte di Giustizia Tributaria, con la sentenza oggetto di commento, ha **accolto i motivi** di doglanza sollevati dal contribuente ed ha dichiarato **l'illegittimità dell'atto** con il quale era stata contestata l'inesistenza del credito per ricerca e sviluppo.

In primo luogo, i giudici di secondo grado, con la citata pronuncia, hanno ricordato che il credito per ricerca e sviluppo può essere invocato da parte di quei soggetti che **svolgono un'attività volta a ottenere “un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti”,** ossia un'attività che presenti simultaneamente i requisiti di novità, creatività, **incertezza, sistematicità e trasferibilità o riproducibilità.**

In particolare, i giudici veneti hanno statuito che la verifica circa la sussistenza di tali requisiti **deve essere condotta in concreto attraverso valutazioni,** molto spesso, complesse e di carattere squisitamente tecnico-scientifico. Tali valutazioni richiedono il possesso di specifiche competenze tecniche, spesso **estranee sia all'Amministrazione finanziaria che all'impresa beneficiaria del credito.** È per questa ragione che i giudici di secondo grado hanno ricordato che, in fase di controllo, **l'Agenzia delle entrate**, al pari del contribuente, ha la **facoltà di interrogare sulla questione il più competente Ministero dello Sviluppo Economico** (oggi, Ministero delle Imprese e del Made in Italy).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Agenzia delle entrate, pur in mancanza di professionalità al suo interno, non ha interpellato il MISE e, come detto, ha fondato la contestazione esclusivamente su una lettura parziale della documentazione prodotta dal contribuente, **senza svolgere alcuna concreta analisi tecnica.**

Alla luce di quanto sopra, i giudici di secondo grado hanno **annullato l'atto di recupero** emesso dall'Agenzia delle entrate, affermando che **“non convince la motivazione dell'atto di recupero non sorretta da un valido percorso logico-giuridico motivazionale, non spettante l'agevolazione per il riconoscimento del credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo basando principalmente l'analisi dell'attività di produzione di un software ritenuto carente del requisito della <>novità<>, posto che non costituisce progetto innovativo, non supportata da alcun parere tecnico del MISE, anche se facoltativo, sull'analisi delle caratteristiche del software sviluppato, non avendone le specifiche competenze tecnico-professionali per analizzare il progetto sviluppato”.**

La sentenza deve essere **accolta con favore** dal momento che i giudici veneti, pur riconoscendo la facoltà della richiesta del preventivo parere tecnico del MISE, ha statuito che **le contestazioni avanzate** dall'Agenzia delle entrate devono necessariamente **essere supportate da approfondite analisi tecniche volte ad accertare la carenza o meno del requisito della novità.**



## LA LENTE SULLA RIFORMA

# **Le strategie processuali del ricorrente alla prova della sentenza in forma semplificata**

di Silvio Rivetti

Seminario di specializzazione

## **Riforma fiscale: le novità del contenzioso**

Gestire il nuovo contenzioso, come delineato dal D.Lgs. 220/2023

Scopri di più

All'esito delle novelle apportate dal D.Lgs. 220/2023, il **processo tributario muta alcune sue caratteristiche sostanziali** e, da rito snello e sostanzialmente diretto, **diviene procedura che si arricchisce sia di nuovi sub-procedimenti** (si pensi al nuovo procedimento cautelare, o alla procedura per l'acquisizione delle deposizioni testimoniali), **sia di nuove insidie**. Può essere forse catalogata tra queste ultime la possibilità che il giudice emani una **sentenza in forma semplificata**, ai sensi del nuovo [articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992](#), già **applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 5.1.2024**.

La nuova norma dispone che, in sede di decisione della domanda cautelare e trascorsi almeno **20 giorni dall'ultima notificazione del ricorso**, il Collegio (ovvero il giudice monocratico, laddove la domanda cautelare sia a questi proposta), accertata la **completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sentite** sul punto **le parti** costituite, **può già definire il giudizio con sentenza in forma semplificata**, in camera di consiglio e senza attendere l'udienza di discussione.

Salvi i casi eccezionali, in cui la parte non dichiari di voler proporre motivi aggiunti o regolamento di giurisdizione, sarà allora **concesso al giudice di abbreviare il processo nel modo indicato: decidendo immediatamente a sfavore dell'ufficio**, laddove ravvisi la manifesta fondatezza del ricorso; oppure **a sfavore del contribuente**, laddove **rilevi la manifesta inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso**. In tali casistiche è, quindi, **dato al giudicante di emettere subito sentenza**, corredata di motivazione appunto semplificata, ossia **connotata da un semplice**, sintetico riferimento al **solo punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo**, ovvero nel caso a un precedente conforme.

La possibilità che, dunque, è concessa oggi al giudice, "in coda" alla decisione sull'istanza di sospensione, di definire il giudizio di primo grado in maniera così rapida, bypassando la fase di discussione in udienza e privando le parti della facoltà sia di presentare memorie, sia di **depositare nuovi documenti fino a 20 giorni liberi prima** dell'udienza stessa, ex [articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), deve opportunamente **indurre il contribuente a rivedere la più classica delle strategie processuali sinora utilizzata**. Nel rito tributario come finora conosciuto,



infatti, non era inusuale attendere i **20 giorni prima dell'udienza per rinforzare le proprie tesi** con argomenti in memoria, anche **replicando alle controdeduzioni dell'ufficio**; e soprattutto per depositare **nuovi documenti di un certo rilievo "a ridosso"** dell'udienza stessa, per spiazzare per quanto possibile **la controparte e metterla in difficoltà nella sua replica**, da fornirsi **in tempi brevi**.

Oggi una simile scelta processuale **rischia di tramutarsi**, comunque, in **un autogol**: non solo perché, laddove risultasse vittorioso in forza proprio dei nuovi documenti, **il ricorrente si vedrebbe compensate le spese di lite**, ai sensi del discutibile novellato [articolo 15, D.Lgs. 546/1992](#); ma soprattutto perché, **se il giudice imboccasse la scorciatoia della sentenza in forma semplificata dandogli torto**, non soltanto i nuovi documenti di cui si parla risulterebbero ininfluenti, ma addirittura **non potrebbero più rientrare nel processo**, stante la riscrittura dell'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#), in sede di riforma, che ha sancito **l'introduzione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello**. Alla luce di questo quadro, emerge, dunque, l'esigenza di una **migliore gestione del nuovo processo**, per evitare di incorrere in passi falsi. Potrà essere utile, allora, **evitare di presentare l'istanza di sospensione con leggerezza**, in processi in cui essa a poco giovi: per non attivare, almeno in tali giudizi, il **potere del giudice di decidere breviter**. Inoltre, tenendo conto che per il novellato [articolo 47-ter, D.Lgs. 546/1992](#), il giudice potrà emettere sentenza in forma semplificata **solo dopo aver sentito le parti** e verificato la completezza del contraddittorio, dovrà essere **cura del ricorrente insistere, affinché lo stesso giudice gli consenta di replicare in memoria alle difese dell'ufficio** e gli garantisca lo **svolgimento della piena istruttoria dibattimentale**, permettendogli l'acquisizione al processo dei documenti ancora da depositare.

Infine, laddove il contribuente si trovi costretto ad **appellare la sentenza semplificata a sé sfavorevole**, potrà comunque richiedere al collegio di secondo grado di **ammettere nel giudizio i documenti che il giudice di prime cure non aveva potuto valutare**, eccependo, ai sensi dell'[articolo 58, comma 1, ultima parte, D.Lgs. 546/1992](#), di non aver **potuto produrli nel giudizio precedente** come da suo diritto processuale per causa a sé non imputabile, determinata proprio dalla **contestata e scorretta decisione del giudice di "accorciare" il processo** per effetto della decisione in forma semplificata.